

Art.10

Dell'entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente "Regolamento Italiano per la Rievocazione Storica" entra in vigore dalla data del 24.02.2003.
2. Tutti i gruppi, le associazioni e i singoli individui che intendono fare "Rievocazione Storica" in Italia si devono richiamare ai principi generali del presente Regolamento e devono agire nel rispetto delle norme in esso contenute.



Indice

Art. 1 - Dell'applicazione del Regolamento;	<i>pag.3</i>
Art. 2 - Della definizione di "Rievocazione Storica";	<i>pag.3</i>
Art. 3 - Dei requisiti generali per la "Rievocazione Storica";	<i>pag.4</i>
Art. 4 - Delle norme di comportamento;	<i>pag.5</i>
Art. 5 - Delle commissioni per l'abbigliamento e la logistica;	<i>pag.5</i>
Art. 6 - Delle norme sull'abbigliamento, gli accessori ed il corredo personale;	<i>pag.6</i>
Art. 7 - Delle norme sulle aree adibite alla ricostruzione storica ed agli accampamenti;	<i>pag.6</i>
Art. 8 - Della sicurezza negli accampamenti;	<i>pag.7</i>
Art. 9 - Delle regole sui combattenti ed i combattimenti;	<i>pag.7</i>
Art.10 - Dell'entrata in vigore del presente regolamento	<i>pag.8</i>

h) è assolutamente vietato esibirsi o allenarsi con qualsiasi tipo di arma all'interno di una zona di ricostruzione storica - accampamento, piazza o altro - a meno che non vi sia un luogo delimitato e chiaramente individuato a tale scopo;

i) è consentito accendere fuochi solo in luoghi sicuri e qualora sia garantita la sicurezza (vedi art.7);

l) ovunque si dovrà tenere un comportamento adeguato e rispettoso del tipo di manifestazione alla quale si sta partecipando, evitando nel modo più assoluto di lasciarsi andare ad atteggiamenti di dubbio gusto.

Art.8

Della sicurezza negli accampamenti

—1. Per garantire la sicurezza all'interno degli accampamenti si dovrà prevedere la presenza minima di un estintore per tenda, messo a disposizione dagli organizzatori o in dotazione del gruppo di R.S.. Gli estintori dovranno essere ubicati in luogo accessibile a tutti, lontano da fonti di calore ed in posizione centrale rispetto alle tende.

2. Ciascun gruppo di R.S. dovrà provvedere ad individuare uno o più responsabili della sicurezza, ed istruire anche gli altri componenti sull'uso elementare degli estintori.

Art.9

Delle regole sui combattenti ed i combattimenti

—1. Ogni personaggio di R.S. che rappresenti un combattente, di qualsiasi periodo storico esso sia e qualunque sia l'attrezzatura utilizzata, deve sempre e comunque rispettare il principio secondo il quale la sicurezza, dei compagni e del pubblico, è prioritaria rispetto a tutto. Non dovrà quindi, egli, comportarsi in modo tale da mettere a repentaglio l'incolumità delle persone.

2. Per fare ciò dovrà tenere conto delle seguenti regole:

a) chiunque faccia R.S. impersonando un combattente dovrà utilizzare attrezzature in ottimo stato di conservazione, sicure per sé e per gli altri, che non presentino malfunzionamenti, difetti ed usura tali da compromettere l'incolumità delle persone e del pubblico. A tal fine le attrezzature dotate di lama non dovranno essere in alcun modo affilate;

b) non è consentito esibirsi o allenarsi con qualsiasi tipo di attrezzatura atta al combattimento in luoghi frequentati da pubblico o compagni, a meno che non vi sia uno spazio delimitato, sicuro e chiaramente individuato a tale scopo; l'utilizzo delle attrezzature da tiro atte al combattimento, caricate esclusivamente da parte di persone abilitate, dovrà avvenire a distanza di sicurezza dai combattenti e dal pubblico;

c) le attrezzature in dotazione atte al combattimento non devono mai essere abbandonate in luogo facilmente accessibile da parte di chiunque;

d) le attrezzature atte al combattimento possono essere mostrate e fatte toccare soltanto in presenza del legittimo possessore o di persona da lui delegata.

3 Nel corso di esibizioni, duelli, manovre o scontri simulati il combattente deve essere obbligatoriamente protetto in modo adeguato, nel rispetto dell'equipaggiamento difensivo relativo al periodo prescelto ed al rango rappresentato.

4. E' fatto obbligo a tutti i combattenti della copertura assicurativa che garantisca contro danni causati a terzi.

Art.6

Delle norme sull'abbigliamento, gli accessori ed il corredo

—1. Di norma ogni membro di un gruppo di R.S. deve possedere tutto il corredo ed i capi necessari a vestirlo al meglio. L'abbigliamento deve essere quindi completo in ogni suo singolo indumento (possibilmente anche quelli intimi) ed indossato nel modo migliore, con il portamento che si addice a ciascun tipo di personaggio. Anche gli accessori devono essere adeguati all'abbigliamento e consoni al periodo storico che si sta rievocando.

2. Saranno le 'Commissioni' tecniche specifiche, indicate all'art.5 del presente regolamento, a valutare la conformità degli abiti di ciascun gruppo, proponendo anche miglioramenti ed evidenziando i materiali o i capi da perfezionare.

3. Nel caso di membri che partecipino ad accampamenti dove i pasti si consumano all'interno di ciascun gruppo, ognuno dovrà necessariamente possedere un idoneo corredo:

- per mangiare composto da:

a) un piatto, una gavetta o una ciotola;

b) un bicchiere, un boccale o un gavettino;

c) posate (cucchiaio, coltello e forchetta se conforme al periodo storico).

Tali stoviglie personali dovranno essere riposte in un tascapane e/o zaino;

- per dormire composto da: paglione e coperta (corredo storico), o materassino e sacco a pelo (corredo moderno); nel caso del corredo moderno esso deve essere occultato e riposto in luogo non visibile al pubblico nel corso delle manifestazioni, per poi essere utilizzato al termine.

Art.7

Delle norme sulle aree adibite alla ricostruzione storica ed agli accampamenti

1. Nelle aree adibite alla "Ricostruzione Storica" - qualsiasi esse siano - i gruppi, le associazioni o i singoli devono rispettare le seguenti norme elementari:

a) è vietato in genere l'utilizzo di attrezzatura e/o strutture in plastica o materiale evidentemente anacronistico;

b) tutto il materiale non prettamente 'storico' (abiti moderni, borse, scarpe, ecc.) deve essere assolutamente nascosto alla vista nel modo più assoluto;

c) qualora si dorma all'interno di una tenda il materiale occorrente (materassino, sacco a pelo, ecc.) dovrà essere occultato fintanto che non si utilizzerà per la notte;

d) dovranno essere banditi nel modo più drastico tutti gli oggetti non pertinenti al periodo storico ricostruito: in particolare non si dovranno utilizzare o esporre repliche di armi e armature che non siano realizzate seguendo fedelmente forme e materiali dell'epoca ricostruita, frutto cioè di fantasiose versioni del tutto inattendibili;

e) tutto il materiale che può rappresentare un pericolo per il pubblico e per gli stessi membri di R.S. deve essere collocato in posizione sicura, al fine di proteggere l'incolumità delle persone;

f) armi di tutti i tipi ed altri oggetti taglienti devono essere maneggiati con cautela, esposti in luogo sicuro e, se mostrati al pubblico, possono essere toccati solo in presenza di personaggi di R.S.;

g) la polvere da sparo sciolta utilizzata per le armi da fuoco deve essere custodita in una o più casse chiuse con lucchetto, riposte in un luogo prestabilito e sorvegliato da uno o più responsabili. E' consentito accedere alle polveri solamente a chi sia provvisto di regolare porto d'armi. Questi potrà preparare le cariche necessarie alla propria replica di arma da fuoco, solamente 30 minuti prima dell'utilizzo della medesima;

Art.1

Dell'applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai gruppi, alle associazioni o ai singoli individui che praticano la "Rievocazione Storica" sull'intero territorio italiano.

2. Qualsiasi contravvenzione ai principi contenuti nei seguenti articoli comporta, automaticamente, l'incompatibilità con lo spirito che deve animare coloro che praticano la "Rievocazione Storica"; sono quindi da ritenersi fuori dalla "Rievocazione Storica" italiana quanti agiscono in palese contrasto con i dettati del presente Regolamento.

Art.2

Della definizione di "Rievocazione Storica" (R.S.)

—1. La "**Rievocazione Storica**" (nota anche con il termine di "**Living History**": storia vivente) è quella disciplina, applicata alla ricostruzione di situazioni ed ambienti - chiusi, all'aperto, in accampamenti o in borghi - con personaggi in abiti storici di qualsiasi periodo, dalla preistoria al secondo conflitto mondiale, che consente, attraverso un corretto modo di proporre la storia, di esercitare un'importante azione didattica e divulgativa in modo qualificato e documentato.

2. Studio, ricerca, approfondimento, sperimentazione pratica e apprendimento di antiche tecniche sono quindi le parole d'ordine di chi si vuol confrontare con la "Rievocazione Storica".

3. Fare 'storia vivente' significa dare 'volto', 'spessore', 'realismo' ed un'anima ai personaggi la cui vita quotidiana si intende ricreare; ciò è possibile soltanto grazie ad una seria e documentata azione di ricostruzione che deve, obbligatoriamente, condurre in primo luogo alla veridicità: veridicità di abbigliamento in ogni suo singolo capo, veridicità negli allestimenti di ambienti o situazioni che si intendono proporre al pubblico, veridicità nel restituire lo spirito di una data epoca.

4. Vestire, agire, sentire e giungere persino, se non a pensare, almeno ad immedesimarsi in un mercante dell'Anno Mille, un cavaliere del Duecento, una contadina del XIV° secolo, una nobildonna del Rinascimento, un fante della Grande Guerra o un partigiano della 2^ Guerra Mondiale: tutto ciò, comunemente, è "Rievocazione Storica" (R.S.); darsi un nome, costruire attorno a quel nome un personaggio con una ben definita storia vivendola come fosse effettivamente la propria: anche questo è R.S..

5. E' così che, desiderosi di percorrere all'indietro le tappe che hanno scandito il cammino dell'umanità, gli appassionati di 'storia vivente' si ritrovano a cucire con aghi d'osso i propri abiti, realizzano magari a mano le proprie calzature, dormono in tende su paglierici di fortuna, mangiano cibi cucinati con strani procedimenti, animano accampamenti, piazze e città, espongono al pubblico il risultato delle loro ricerche e dei loro lavori di ricostruzione, indossano pesanti armature, puliscono le armi prima di uno scontro simulato, giocano ai dadi nel mezzo di un campo militare, ascoltano in un silenzio innaturale (confusi nella massa dei combattenti) il passo cadenzato d'una formazione di fanteria che si appresta alla carica, brandiscono pesanti spade nel bel mezzo d'una mischia furibonda o in duelli cavallereschi, si preparano ad un'azione militare con scontri a fuoco.

6. Se nel concetto di "Rievocazione Storica" la "Living History" è la riscoperta del passato in ogni sua espressione (civile, tecnologica, scientifica, artistica o militare) e nella sua accezione più grande, il "**Re-enactment**" è la rievocazione di un ben preciso evento storico del quale si mettono in scena i fatti e lo svolgimento; ciò può avvenire per eventi di tipo bellico (la battaglia di Hasting nel 1066 o quella di El-Alamein del 1942), civile (l'elezione a Doge di Jacopo Tiepolo nel 1229 o la Proclamazione dell'Unità d'Italia nel 1861) o religioso

(la Concessione della Regola ai Templari nel 1128 o l'indizione del 1° Giubileo nel 1300 da parte di Papa Bonifacio VIII).

7. E' quindi chiaro che, di norma, tutti i gruppi, le associazioni o i singoli individui impegnati nella "Rievocazione Storica" fanno comunemente "Living History", mentre quelli che, facendola, sono chiamati a rievocare un preciso evento storico del tipo di quelli elencati in precedenza, allora in quel momento stanno facendo "Re-enactment".

8. Chiunque, ed a qualunque titolo, pratici la "Rievocazione Storica" è tenuto ad osservare scrupolosamente le indicazioni derivanti dal presente regolamento, al fine di perseguire al meglio e con la massima serietà gli scopi prefissi.

Art.3

Dei requisiti generali per la "Rievocazione Storica"

—1. Per potersi definire di "Rievocazione Storica" un gruppo, un'associazione od un singolo elemento devono rispettare i seguenti requisiti generali:

a) **ricostruire rigorosamente** attraverso i più svariati aspetti (vita quotidiana, eventi bellici, religiosi o civili, musica, arti da strada, ecc.) un periodo storico ben definito, rappresentandolo al meglio secondo studi, testi, documenti - dell'epoca e non - ricerche ed applicazioni di archeologia ricostruttiva validi ed attendibili. Ciò deve avvenire dichiarando in modo evidente ed esplicito il **periodo storico rievocato**, che dovrà essere contenuto e limitato ad un arco di tempo ben definito in base al quale si dovranno realizzare gli abiti (civili o militari), l'equipaggiamento e tutte le attrezzature; a tal fine di seguito sono indicati gli archi di tempo massimi ritenuti validi per una corretta rievocazione:

Periodo Storico	Abbigliamento CIVILE	Abbigliamento ed Equipaggiamento MILITARE
Antichità (a.c.-V secolo d.c.)	100 anni	50 anni
Alto Medioevo (VI-XIII secolo)	50 anni	50 anni
Basso Medioevo (XIV-XV secolo)	30 anni	20 anni
Rinascimento (XVI secolo)	30 anni	20 anni
XVII secolo	30 anni	20 anni
XVIII e XIX secolo	15 anni	Rispetto dei Regolamenti
Storia contemporanea (XX secolo)	Rispetto delle fonti e/o dei Regolamenti	

A titolo di esempio, una volta dichiarato il proprio periodo storico non ci si potrà assolutamente presentare con evidenti anacronismi 'a posteriori': se cioè è ritenuto ammissibile - anche se limitatamente - l'uso di armi o accessori di un periodo anteriore (un

fante del 1400 potrebbe avere ereditato una lama di famiglia risalente al XIV secolo) non potrà evidentemente essere ammesso l'uso di armi o accessori che risultino successivi;

b) perseguire con rigore gli scopi di cui ai precedenti punti con l'**ausilio di strumenti, oggetti, materiali e strutture - mobili e non - inerenti al solo periodo prescelto**.

Art.4

Delle norme di comportamento

—1. Tutti coloro che fanno "Ricostruzione Storica" attraverso la "Living History" o il "Re-enactment" devono tenere un comportamento altamente qualificato nel corso delle manifestazioni alle quali partecipano.

2. Non è necessario elencare gli atteggiamenti da censurare, poiché ciascuno è consapevole dei propri obblighi nei confronti dei compagni - se facente parte di un gruppo o di un'associazione - e del pubblico. Sia sufficiente ricordare che la serietà con la quale ci si propone nel corso delle manifestazioni deve essere pari alla serietà che si profonde nel costruire il proprio personaggio.

3. Sono comunque considerati del tutto inopportuni i seguenti comportamenti:

- fumare (a meno che non si faccia R.S. di un periodo nel quale esista il tabacco) in abiti storici nel corso delle manifestazioni alle quali si partecipa; è consentito farlo soltanto nelle aree non destinate alla R.S. e nei luoghi appartati non accessibili o visibili dal pubblico;
 - indossare abbigliamento moderno in modo completo o parziale;
 - usare in bella vista, quando in abiti storici ed in un contesto storicizzato, oggetti moderni e simili (tipo bere da lattine di "Coca Cola", da bottiglie di plastica o truccarsi davanti al pubblico);
 - indossare, portare o esporre qualora in abiti storici: anelli moderni, collane di tutti i tipi, orecchini, piercing, orologi, braccialetti anche di tessuto o cuoio, occhiali da sole, scarpe da ginnastica, espadrillas e quant'altro risulti evidentemente non storico e/o squalificante per una rievocazione storica;
 - portare capelli tinti con evidenti colori sintetici e moderni (arancio, blu, verde, etc...);
 - usare il telefonino cellulare nelle aree riservate alla R.S.; è ammissibile l'uso nei luoghi appartati non accessibili o visibili dal pubblico;
4. Ricordare che ci vuole molto tempo per costruirsi una credibilità, ed un attimo per perdere tale credibilità.

Art.5

Delle Commissioni per l'abbigliamento e la logistica

—1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento sono attivate, con l'approvazione di specifiche norme, apposite 'Commissioni' composte da esperti nelle varie discipline (storici, esperti del costume, archeologi, ecc.); tali 'Commissioni' hanno il preciso compito di **valutare e certificare** la qualità dell'abbigliamento e delle strutture in dotazione a ciascun gruppo, associazione o singolo. Nell'esprimere un giudizio di merito sulla qualità esse non decretano sanzioni di alcun genere o classifiche, ma si limitano a fornire utili indicazioni al fine di consentire il raggiungimento di sufficienti livelli qualitativi.

2. Le 'Commissioni' sono suddivise per periodo storico e tutti vi possono far riferimento come valido supporto per il miglioramento degli abiti o delle strutture.